

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1009

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASQUINI, TRIVA, BOTTARI ANGELA MARIA, CARLONI  
ANDREUCCI MARIA TERESA, ESPOSTO, PECCHIA TOR-  
NATI MARIA AUGUSTA, SALVATO ERSILIA**

*Presentata il 21 novembre 1979*

**Integrazione dell'ordinamento dello stato civile per le nascite  
che avvengono negli stabilimenti ospedalieri pubblici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù delle garanzie offerte e della specializzazione acquisita dai servizi di assistenza ostetrica degli stabilimenti ospedalieri, la maggior parte delle gestanti si affida, per il parto, a tali strutture, riducendo a pochi ed isolati i casi nei quali la nascita del bambino avviene nell'abitazione dei genitori.

Gli stabilimenti ospedalieri hanno acquistato, fino dalla riforma realizzata con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con i provvedimenti che ad essa hanno fatto seguito fino alla istituzione del servizio sanitario nazionale disposta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, carattere di presidi multizonali, a servizio di una pluralità, spesso molto estesa, di Comuni.

Ne consegue che solo per le famiglie che abitano nel Comune ove ha sede lo stabilimento ospedaliero, il luogo di nascita dei figli coincide con quello di resi-

denza dei genitori, mentre per le famiglie che risiedono negli altri comuni del comprensorio servito dal presidio sanitario pubblico, al di là della loro volontà, il luogo di nascita dei figli è diverso da quello di residenza dei genitori.

Questo fatto, mentre incide sulla tradizione sociale e culturale di tanta parte della popolazione del nostro paese, per la quale il vincolo con la terra natale mantiene un significato altamente positivo, comporta, in pari tempo, una seria difficoltà per le famiglie che, per avere i certificati di nascita, sono costrette a spostarsi da un Comune all'altro, talvolta da una regione all'altra; e crea una obiettiva condizione di concentrazione di lavoro per gli uffici di stato civile del Comune ove ha sede l'istituto ospedaliero.

Con la proposta di legge si integrano le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile relative alla tenuta degli atti di

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nascita, stabilite con il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, con norme che consentono, nei casi sopra illustrati, dopo aver fatto constatare il luogo dove è effettivamente avvenuta la nascita, di attribuire al neonato agli effetti legali, quale comune di nascita, quello di residenza dei genitori.

Nel caso, invece, che i genitori abbiano residenza in comuni diversi, quale comune di nascita agli effetti legali viene stabilito quello nella cui anagrafe è iscritta la madre del bambino.

In tal modo viene data rilevanza al carattere di extra-territorialità che assumono, rispetto al comune nel quale per esigenze funzionali hanno la loro sede, i presidi ospedalieri pubblici, considerandoli come strutture di servizio sovracomunale, che per tale loro specifica funzione non debbono incidere, in modo così determinante come avviene attualmente sul momento della costituzione della capacità giuridica delle persone fisiche, momento il cui carattere essenziale è affermato dall'articolo 1 del codice civile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Al titolo V, capo II, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 71-*bis*. — Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero pubblico essa viene considerata, a tutti gli effetti di legge, come avvenuta nel comune di residenza dei genitori.

In tale caso dall'atto di nascita, che viene ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune ove ha sede lo stabilimento ospedaliero, debbono risultare:

a) l'indicazione dell'ospedale nel quale la nascita è avvenuta;

b) l'indicazione del Comune che viene considerato, legalmente, luogo di nascita del bambino e che corrisponde al Comune nell'anagrafe della popolazione residente del quale i genitori sono iscritti. Nel caso che i genitori abbiano residenza in Comuni diversi, quale Comune di nascita agli effetti legali viene determinato quello nella cui anagrafe è iscritta la madre del bambino. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, il Comune di nascita agli effetti legali è quello ove ha sede lo stabilimento ospedaliero nel quale è avvenuta la nascita.

## ART. 2.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabilite le formule da inserirsi nell'atto di nascita per far constare quanto stabilito dal precedente articolo 1.

## ART. 3.

In tutti gli atti delle anagrafi della popolazione residente, previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, per i nati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indicazione del comune di nascita viene effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71-*bis*, lettera *b*) del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.